



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2000

Cancellazioni dall'albo unico dei consulenti finanziari per mancato pagamento nei termini del "contributo quota annuale Albo" - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni (nel prosieguo, "Regolamento Intermediari") ed in particolare l'articolo 152 comma 1, lettera e), e comma 4;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari", in breve "OCF", a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTI i protocolli d'intesa tra la Consob e l'OCF del 28 giugno 2018 e del 10 agosto 2018 stipulati in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 31 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività, adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 24 maggio 2018, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (nel seguito, "Regolamento interno") e successive modifiche;

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi adottate con delibera n. 1967 del 6 luglio 2022 (nel seguito, "Disposizioni generali") e successive modifiche;

VISTA la propria delibera n. 1271 del 20 dicembre 2019 con la quale è stata determinata tra l'altro la misura del contributo quota annuale dovuto all'Organismo dai soggetti iscritti al 1° gennaio 2020 all'albo ("contributo quota annuale Albo") per l'esercizio del 2020;

VISTA la propria delibera n. 1272 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato fissato al 15 aprile 2020 il termine per il pagamento del suddetto contributo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la delibera del Comitato Direttivo del 25 marzo 2020, con la quale il sopra citato termine del 15 aprile è stato prorogato al 15 maggio 2020;

ACCERTATO che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede indicati nell'allegato elenco non hanno provveduto al pagamento del *contributo quota annuale Albo* per l'esercizio 2020 entro il termine stabilito all'articolo 152, comma 4, del Regolamento Intermediari (quarantacinque giorni dal termine del 15 maggio 2020 previsto per il pagamento);

CONSIDERATO che ai medesimi consulenti finanziari è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di cancellazione per mancato pagamento del suddetto contributo entro il termine stabilito;

RITENUTO che nessuno degli interessati ha presentato osservazioni fondate e/o rilevanti in quanto:

- ai sensi dell'articolo 152, commi 1, lettera e), e 4, del Regolamento Intermediari il pagamento del contributo quota annuale per l'anno 2020 oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza prevista non lascia alcun margine di discrezionalità all'Organismo sull'avvio del procedimento di cancellazione e la corresponsione del contributo esclude solo l'attivazione della procedura di riscossione coattiva ex articolo 31, comma 4, TUF;
- il mancato recapito a seguito di eventuali disguidi postali del M.Av. non esime l'iscritto dal pagamento del contributo quota annuale Albo, potendo, peraltro, reperire il bollettino attraverso tutti gli altri servizi messi a disposizione dall'Organismo e di cui viene data adeguata informativa sul portale di quest'ultimo;
- spetta agli interessati attivarsi secondo i canoni dell'ordinaria diligenza per reperire il bollettino e provvedere al pagamento entro le scadenze predefinite tanto più in presenza di conclamati disagi del servizio postale;
- le delibere dell'Organismo che definiscono il regime contributivo annuale con indicazione della data di scadenza per eseguire il pagamento e delle modalità di pagamento sono portate a conoscenza degli interessati ai sensi degli articoli 139, comma 1, lettere d) ed e) e 147, comma 2, del Regolamento Intermediari, dell'articolo 62, comma 5, del Regolamento interno nonché del protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 attraverso la pubblicazione sul portale dell'Organismo e sono facilmente consultabili da tutti gli interessati, integrando gli estremi della conoscenza *erga omnes*, sì da consentire di ottemperare al prescritto obbligo contributivo;
- eventuali provvedimenti di sospensione cautelare dall'Albo adottati dall'Organismo ai sensi dell'articolo 7-septies del TUF nei confronti dei *soggetti iscritti*, inibiscono temporaneamente l'esercizio dell'attività di consulente finanziario ma non fanno venir meno per i destinatari la condizione di "iscritti" all'albo con conseguente persistere dei previsti obblighi contributivi nei confronti dell'Organismo;
- eventuali impedimenti degli interessati compresi quelli connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 possono rilevare solo ove abbiano effettivamente impedito di assolvere all'obbligo contributivo nei confronti dell'Organismo attraverso qualunque modalità di pagamento prevista, comprese quelle telematiche, e per tutto il periodo in cui poteva essere effettuato il versamento;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATE le proposte di cancellazione formulate dal responsabile del procedimento ed in particolare le motivazioni contenute nella relazione, in riferimento ai soggetti di cui all'elenco trasmesso dal medesimo, unitamente alla documentazione agli atti;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per la cancellazione dalla sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per mancato pagamento del *contributo quota annuale Albo* relativo all'anno 2020, dei soggetti indicati nell'elenco allegato alla presente delibera;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei soggetti indicati nel suddetto elenco, con efficacia immediata alla data della pubblicazione della presente delibera ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DELIBERA:

E' cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per mancato pagamento nei termini stabiliti dal Regolamento Intermediari del contributo quota annuale Albo, con effetto immediato alla data della pubblicazione della presente delibera, n. 1 soggetto indicato nell'[unito elenco](#), che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera e l'unito elenco sono trasmessi ai competenti Uffici Albo Consulenti Finanziari per le comunicazioni agli interessati e pubblicati sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento Intermediari entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Roma, 13 settembre 2022

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

CANCELLAZIONI PER MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI DEL CONTRIBUTO QUOTA ANNUALE ALBO PER L'ANNO 2020 – UACF MILANO

Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
1. MARCELLO	MARIGLIANO	PORTICI (NA)	28/12/1964